

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CHINCARINI, CIAPUSCI, DOZZO, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GAMBATO, GNAGA, LEMBO, MARTINELLI, MICHIELON, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, TERZI, VASCON

Norme per la messa al bando delle mine antipersona

Presentata il 2 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza delle mine antipersona nel mondo rappresenta un vero e proprio flagello per l'umanità intera. Le mine costituiscono infatti un'arma di distruzione di massa ad azione differita nel tempo, poiché non sono concepite per provocare una deflagrazione immediata, ma possono restare attive per oltre cinquant'anni, ed è proprio questo effetto ritardato che le distingue da tutte le altre armi degli arsenali bellici.

Il numero di mine terrestri che giacciono inesplose nei campi, lungo le strade e intorno ai villaggi di 64 Paesi del mondo è stimato tra gli 80 e i 110 milioni; il

numero delle vittime menomate o uccise da questi ordigni ogni anno è 26.000, principalmente civili.

Gli ultimi gravissimi episodi di morti accidentali a causa della presenza di mine nei territori della ex Jugoslavia ci ricordano come e soprattutto i sempre più frequenti conflitti tra eserciti irregolari rischiano di avere effetti drammatici per molti anni successivi alla fine di quelle guerre.

Il Parlamento italiano si è già occupato varie volte di tale questione, ma crediamo che per il nostro Paese sia arrivato il momento di adottare una legislazione che

metta al bando la produzione, la vendita, lo stoccaggio, la cessione di licenza per qualsiasi tipo di mina antipersona. Nell'agosto del 1994 veniva approvata, al Senato, una mozione che impegnava il Governo ad una moratoria unilaterale sulla vendita delle mine antipersona.

In occasione della conferenza delle Nazioni Unite per la revisione della Convenzione sulle mine, svoltasi tra il 25 settembre e il 13 ottobre 1995, il Segretario generale Boutros Ghali inviava un messaggio in cui esortava i governi a « bandire l'uso e la produzione delle mine antipersona e a distruggere quelle che avete nei vostri arsenali. Tra l'inizio e la fine dei vostri lavori, 1600 persone moriranno o rimarranno invalide per colpa di questi micidiali ordigni ».

In quella stessa sede, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Emanuele Scammacca, dichiarava che « il Ministro degli affari esteri è nettamente orientato verso il bando totale delle mine antipersona e porterà la sua posizione a livello di Consiglio dei ministri ».

Anche il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga, interveniva ai lavori della Convenzione e dichiarava: « Occorre bandire per sempre uso, produzione e commercio delle mine antipersona. Le disposizioni debbono valere anche per i conflitti armati interni e devono essere fatte applicare con rigore: qualsiasi misura al di sotto del bando sarebbe impossibile implementare, e ancor più da verificare ».

Onorevoli colleghi! È tempo che anche l'Italia vada avanti. È tempo che anche l'Italia, dopo la moratoria, metta al bando in maniera definitiva la produzione ed ogni forma di commercio di qualsiasi tipo di mina antipersona.

Ai fini della completezza della proposta di legge, è sembrato giusto e doveroso includere anche un limitato piano di finanziamento che includa un programma designato ad appoggiare la riconversione a scopi civili delle ditte italiane che oggi producono mine antipersona. La tecnologia sviluppata dalle ditte italiane di questo settore, infatti, paradossalmente ben si

adatta a convertirsi in una produzione che, piuttosto che causare morte e distruzione, sia in grado di salvare vite umane. Esistono vari studi che dimostrano che la produzione, tra l'altro di *air bags* e cinture di sicurezza, potrebbe essere iniziata quasi subito.

E allora è giusto che il Parlamento intervenga a favore di un tale civile sviluppo.

Così come è giusto che, fino a quando la riconversione non sia avvenuta, lo Stato intervenga a favore dei lavoratori del settore. È per questo, infatti, si è incluso nella proposta di legge un programma di sostegno ai dipendenti di queste aziende durante il periodo di transizione.

Quanto alla proposta di legge nella sua complessità, l'articolo 1 vieta la fabbricazione e il commercio delle mine antipersona o di parti di essa; sancisce il divieto di rilascio di qualsiasi autorizzazione o licenza per la loro produzione, commercializzazione e detenzione. Il comma 3 dello stesso articolo vieta l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei brevetti e delle tecnologie per la fabbricazione di quest'arma.

L'articolo 2 definisce e limita il concetto di mina antipersona.

L'articolo 3 prevede la pena della reclusione fino a dodici anni e una multa fino a 150 milioni di lire per chi viola i divieti di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo di consegna alle autorità delle mine o parti di esse da chiunque a qualsiasi titolo detenute.

L'articolo 5 prescrive l'obbligo di denuncia alle autorità da parte di chi disponga, a qualsiasi titolo, i diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o parti di esse.

L'articolo 6 vieta la partecipazione di persone o imprese italiane, individuali o collettive, a società, con sede in Italia o all'estero, che producano e commercializzino mine antipersona o parti di esse.

L'articolo 7 punisce con la reclusione fino a tre anni e con multe di varia entità

le trasgressioni agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

L'articolo 8 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma quinquennale di sostegno alla riconversione a scopi civili della produzione delle ditte italiane che oggi fabbricano mine antipersona. Il comma 2 dell'articolo 8 limita la partecipazione al piano solo a quelle ditte che rispettino quanto stabilito dalla presente proposta di legge.

L'articolo 9 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma quin-

quennale di sostegno alla retribuzione e all'occupazione dei dipendenti delle ditte italiane attive in questo settore.

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede la copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1.

L'articolo 10 prevede che il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della difesa riferiscano annualmente al Parlamento sull'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono vietate la fabbricazione, la vendita, la cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione e la detenzione delle mine antipersona, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, fatte salve le esigenze del Ministero della difesa.

2. È vietato il rilascio di licenze o autorizzazioni alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, a qualsiasi titolo, delle mine antipersona o di parti di esse.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse e la utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

ART. 2.

1. È considerata mina antipersona ogni ordigno dislocato sopra, all'interno o accanto una qualsiasi superficie, che sia predisposto in modo tale da esplodere in conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

ART. 3.

1. Chiunque fabbrica, vende, cede, a qualsiasi titolo, esporta, importa e detiene mine antipersona o parti di esse o utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di mine antipersona o di parti di esse è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 15 a 150 milioni di lire.

ART. 4.

1. Le mine antipersona o parti di esse, da chiunque detenute a qualsiasi titolo, devono essere consegnate, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri o alle Forze di polizia, che si attivano perché si provveda alla loro distruzione entro il successivo termine di sessanta giorni.

ART. 5.

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o parti di esse deve farne denuncia al Ministero della difesa entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. È vietata la partecipazione, in quote o azioni a qualsiasi altro titolo, in società, con sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine antipersona o parti di esse.

ART. 7.

1. Chiunque trasgredisca all'obbligo di consegna di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 2 milioni a lire 9 milioni.

2. Chiunque trasgredisca all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 5 è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 milioni a lire 9 milioni.

3. Chiunque trasgredisca al divieto di cui all'articolo 6 è punito con la reclusione

da tre a dieci anni e la multa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.

ART. 8.

1. È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per facilitare un programma quinquennale di riconversione a scopi civili della produzione delle ditte italiane che oggi fabbricano mine antipersona.

2. La partecipazione di ditte italiane al programma di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6368 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 9.

1. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per un programma di sostegno alla retribuzione ed all'occupazione dei dipendenti impiegati nella produzione di mine antipersona o parti di esse.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6368 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 10.

1. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferiscono annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

